PER

IL PRINCIPINO DI LUPERANO, LA PRINCIPESSA SUA MADRE, ED IL CAV. CARAVITA DE'PRINCIPI DI SIRIGNANO,

RICORRENTI

CONTRO

LE SORELLE CARMELA ED ANGELA SCHIAVO SEDICENTI MUSCETTOLA RESISTENTI

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

A relazione dell'ornatissimo sig. Consigliere Cav. Ricca

P. M. il meritissimo Avvocato Generale sig. Cav. Navarro

APPUNTATA PER L'UDIENZA DEL DÌ 15 GIUGNO 1841.

IN NAPOLI 1841

DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI

Strada Mannesi num. 46.

FATTO.

Nel giudizio di richiamo di stato, e quindi di nullità della transazione fatta su di quello, giudizio promosso dalle sorelle sedicenti Muscettola nel Tribunale civile di Napoli contro il principe di Luperano, il principino, figliuolo di lui, si fece interventore e prese a combattere l'ardita e strana pretensione delle attrici, le quali eccepirono la inammessibilità del suo intervento sotto l'insussistente pretesto di non aver elle istituita azione di stato, e per non avere il principino un interesse *nato* e *presente*.

Il tribunale dichiarò inammessibile *allo stato* cotale intervento, facendone salvo il diritto come e quando per legge.

Il principino appellò da questa sentenza, dolendosi della dichiarata inammessibilità del suo intervento.

In grado di appello la principessa di Luperano, legittima moglie del principe, chiese anch'ella di essere ammessa interventrice in causa per impugnare la do-

manda delle sorelle Muscettola, allegando essere una favola il matrimonio con la Carolina Schiavo, una favola la buona fede, non esser quella mai efficace; in ogni caso essere innegabile l' *adulterinità* dell' attrice Carmela. Le quali eccezioni tutte si erano parimente già dedotte in prima istanza dal principino suo figliuolo.

Anche in grado di appello dimandò d' intervenire in causa il cavaliere D. Francesco Caravita colla qualità di nipote del principe di Luperano da figliuola predefunta, e dedusse le medesime riferite eccezioni.

La G. C. civile in ordine all' intervento del principino di Luperano ha rigettato il suo appello, confermando la sentenza de' primi giudici; ed ha escluso anche come inammessibile *allo stato* l' intervento così della principessa di Luperano che del cavalier Caravita, attesocchè manca loro l' interesse *nato e presente*.

Tutti e tre hanno prodotto ricorso per annullamento.

QUESTIONE.

I ricorrenti hanno essi un interesse nato e presente a poter contraddire alla domanda delle attrici?

L' azione promossa dalle attrici aveva per oggetto il ricupero, com' esse dicono, della loro *legittimità*.

E poichè una transazione loro aveva tolto siffatta qualità, domandavano si dichiarasse nulla quella transazione perchè fatta sopra materia incommerciabile qual' era il loro stato di figliuole legittime emergente dal matrimonio putativo tra il principe di Luperano e Carolina Schiavo; perchè non si era elevato alcun dubbio sopra codesto loro stato avanti che la transazione si fosse stipolata; perchè non poteva esservene alcuno attesa la buona fede confessata e replicate volte dichiarata dal principe di Luperano; confessata dallo stesso principino suo figlio. Ond' è che la causa di quella stipolazione appariva manifestamente falsa ed illecita - *Falsa* perchè, stabilita la buona fede del matrimonio, la legittimità dello stato non poteva vacillare; *illecita* perchè non è dato di rinunciare al proprio stato ch'è dalle leggi garentito.

Laonde egli è chiaro, che a conoscere della nullità o validità delle sopra divisate stipolazioni faceva assolutamente d' uopo esaminar la questione *pregiudiziale* intorno alla esistenza e certezza di cotal legittimità di stato; quistione fondamentale e di essenza, senza di che la dimanda non poteva essere nè accolta, nè rigettata.

Di fatti la G. C. ne ha fatto il suo principale, anzi l' unico soggetto, di tutto il suo ragionamento e

della sua discussione nella 2. e 3. quistione. Ed ella ha dichiarato che standovi, per la ripetuta confessione del principe e della Schiavo, il matrimonio di buona fede, non poteva non esservi la legittimità dello stato delle figliuole ed attrici; non poteva non esservi in esse il diritto a succedere al detto loro padre. Esser perciò *falsa* ed *illecita* la causa che mosse le parti a quella transazione, nella quale in opposizione a ciò ch' erasi nella enunciativa dichiarato circa la buona fede degli sposi venivasi affermando di non aver elle qualità di figliuole legittime, nè diritto a succedere. Ha tenuto per fermo che le sorelle prima della transazione erano nel *pacifico possesso* di stato di legittime figliuole. Ha similmente dichiarato *irrecettibile* il principe medesimo a poter impugnare la qualità delle dette sue figliuole.

Dal che con somma chiarezza appare, che siasi dalle attrici promossa appunto una *questione di stato* reclamando quello ch'esse affermavano di possedere per effetto del matrimonio putativo; e di averlo poi perduto mercè l'anzidetta transazione; appare ancora che dalla G. C. siasi dichiarato che loro invariabilmente appartenga la legittimità per la certezza della buona fede del matrimonio, i cui effetti civili sono innegabili tanto per la legittimità, quanto per il diritto di succedere.

Dunque egli è troppo evidente che la dimanda delle attrici tendeva a conseguir diritti in *pregiudizio degl' interventori*; che la decisione della G. C. ha di fatti pregiudicato alle ragioni di quelli.

E nel vero quando gl'interventori, accaduta la morte del principe, vorranno combattere la legittimità che si è alle attrici attribuita, troveranno il grave ostacolo della dichiarazione fatta dalla G. Corte di codesti tre punti; 1. *buona fede* nella celebrazione del matrimonio; - 2. *possesso di stato* di *legittimità* di esse sorelle avanti che la transazione si effettuasse; - 3. *certezza ed innegabilità* di detta *legittimità* rispetto al principe, a segno di essersi dichiarata *irrecettibile* l'eccezione di lui.

Quindi agl' interventori correrà l'obbligo difficilissimo di far essi la pruova della *illegittimità*; dovecchè per legge e per logica il peso della pruova è a carico delle figliuole che si fanno a domandare la dichiarazione del loro stato.

Vedi il grave danno che ai ricorrenti si è inferito; e come si vengono ad invertire in danno loro le veci su la pruova dell'assunto!!

Or se l' intervento è dato a coloro che possono produrre opposizione di terzo, e la opposizione certamente compete a chiunque dalla sentenza può ricevere un'offesa ai suoi proprì diritti, chi dubiterà che ai ricorrenti non si addiceva il diritto all' intervento?

2. D'altra parte il principe di Luperano aveva già fatta con atto tra vivi la divisione *inter liberos* di tutt'i suoi beni; ch'è quanto dire che il principino di Luperano ed il cav. Caravita hanno già un diritto *nato* a conservar la immutabilità di codesta divisione, la quale verrebbe immediatamente colpita di nullità, se la decisione di figliuole legittime emessa in pro delle attrici salda rimanesse (*art.* 1034 *LL. CC.*).

Nato e presente è il diritto del principino, poichè nel loro libello le sorelle Muscettola si valgono di una pretesa dichiarazione fatta da lui in una partita di Banco; e la G. C. ne fa base alla sua decisione. *Nato* e *presente* è il diritto del principino, perchè in virtù dell'artic. 117 LL. CC. in difetto del principe, comun padre a lui ed alle attrici Muscettola, egli è tenuto verso loro alla prestazione degli alimenti.

Nato e presente è l'interesse ed il diritto della principessa, la quale crescendo il numero dei figliuoli di suo marito vede scemare la quota che per l'art.690 LL. CC. le spetta; vede ancora togliersi due gradi di probabilità di raccogliere ella qual coniuge superstite la eredità di suo marito. Accresciuto il numero de'figli del principe, è in essa diminuita cotal probabilità. Codesto aumento di figliuoli e di difficoltà è un fatto *presente*, non futuro.

3. Inoltre avendo la G. C. dichiarato irrecettibile

il principe ad impugnar la qualità delle sue figliuole, proclamando esser quelle *indubitabilmente legittime*; ed avendo ritenuto per *legittimo contraddittore* in siffatto giudizio di stato il solo principe, non ostante l'eccezione del principino intorno ai suoi diritti di famiglia e di casato, vede ognuno come in realtà siasi decisa la questione di stato in pro delle figliuole anche *in pregiudizio* e nell'interesse della famiglia Luperano, malgrado che siasi detto inammessibile allo *stato* l'intervento della principessa e del cav. Caravita, irrecettibile *allo stato* l'intervento del principino - Queste due parti della decisione contengono una patente ed incompatibile *contraddizione*; e dovendo ogni decisione avere a principale e costitutivo carattere la certezza del dispositivo, la decisione denunciata o vuolsi dire intorno a tal punto legalmente *inesistente*, o vuolsi di necessità conchiudere che abbia essa esclusa di fatti e sempre la famiglia dal diritto di negar la legittimità delle sorelle Muscettola col considerare il solo principe qual legittimo contraddittore delle attrici nel giudizio di stato. Come lasciare in tanta incertezza la famiglia? Le decisioni de' Magistrati non debbono essere de' lacciuoli tesi alle parti.

4. Se i figli non avessero, anche in vita del padre, il diritto di intervenire nel giudizio di stato introdotto da un individuo che reclama la qualità di fi-

glio legittimo, non sarebbe loro permesso di attaccare codesto stato, nè la decisione che lo dichiara, neppure dopo la morte del genitore. Imperocchè donde deriverebbe loro la capacità di ciò fare? Emanando ogni diritto da una qualità che in legge domandasi stato, una tal qualità o ad essi è derivata dal padre e perciò figurano come suoi *eredi*, o è derivata dalla natura e dalla legge e per conseguenza vengono in *nome proprio*; nè in ciò rappresentano come eredi il loro padre - Se vengono *quali eredi* del padre; dunque dovrebbero stare al giudicato che lo ha colpito - Se per l'opposto la *capacità* provviene ad essi dalla natura e dalla legge; vuolsi esaminare se questa si svolga dopo la morte del padre, o pure prima; se prima; dunque possono, anche vivente il padre, intervenire.

Che non si svolga dopo la morte del padre, la cosa è assai chiara; imperocchè la morte del genitore non dà qualità, venendo questa dalla *natura* e dalla *legge*.

A far più evidente il concetto si supponga, che, stando in vita il genitore, muoia uno de'figli del legittimo e preesistente matrimonio. Alla successione di lui concorrerebbero anche le sorelle Muscettola. Se il diritto ad attaccar la legittimità non si aprisse in beneficio de'figli legittimi se non dopo la morte del padre, que'figli legittimi che sono superstiti non si po-

trebbero opporre al concorso di quelle. Frattanto elle raccoglierebbero la quota ereditaria; e ne disporrebbero; e quando sarebbe morto il padre comune, all'invano si verrebbe rivendicando ciò ch'è stato consumato.

Dunque la Gran Corte con manifesto errore di dritto ha escluso i ricorrenti dall'intervento sotto il pretesto di non avere un diritto nato e presente.

5. La G. C. inoltre ha confuso il diritto d'impugnare il secondo matrimonio del padre con un'altra donna, dritto ch'è testualmente negato ai figli del primo matrimonio, col dritto di contestar la legittimità de' figli già nati dal secondo matrimonio - Nel primo caso manca l' *interesse* perchè la nuova moglie è straniera alla famiglia del marito e può non procrear figliuoli. Nell'altro caso essendo già nati i figli; e quel ch'è più, avendo costoro mosso giudizio per far dichiarare la legittimità del loro stato, l'interesse de'figli del precedente matrimonio a resistere a cotal pretesa è palpabilmente *nato* ed *attuale*.

Difatti secondo l'art. 187 Cod. abolito anche in vita del genitore e della seconda moglie è lecito a' figli di attaccare il matrimonio quando vi è in essi un *interesse nato* e *presente*. Or qual'è mai l'interesse nato e presente se non quello che discende dalla esistenza de' figli di tal secondo matrimonio?

§. 2.

È un manifesto errore di dritto l'aver ritenuto il solo padre per legittimo contraddittore.

Ma per far toccare con mano l'evidente errore della Corte nell'affermare che il solo padre sia il legittimo contradittore in siffatto giudizio, non fia discaro il risalire ai sodi principî della materia.

La massima assunta dalla G. C. appartiene a due periodi di tempo troppo lontani da noi, nel primo de' quali i figli e la moglie non hanno *persona civile* rispetto al padre ch'è l'assoluto signore della sua famiglia da poterne disporre da principe, *tamquam princeps familiae*, riducendosi i figli e la moglie a cose *mancipi*, a peggio che *famuli*: e nel secondo periodo la patria potestà è al dir di Seneca *patria majestas*; vale a dire che se cessano di esser *res mancipi*, sono nondimeno al padre sommessi colla qualità di *sudditi*, da lui assolutamente dipendenti.

Ma il progresso della civiltà ha sollevato alla dignità di persona civile così i figliuoli come la moglie; e moderando il potere assoluto de' padri e dei mariti, ha sanzionato lo statuto o legge organica, che dir vogliamo, di famiglia; legge che dichiara e circoscrive i poteri e le rispettive obbligazioni de' com-

ponenti della piccola società, dando al padre una semplice autorità di tutela che cessa al terminare della minor età de' figli, e prescrivendo i requisiti di che fa mestieri per esser legittimo membro di quella, e per goderne tutt' i vantaggi.

Tali sono i requisiti denotati per le nozze legittime, per esser figliuolo legittimo, o legittimato, per esser colla semplice qualità di figliuolo naturale riconosciuto; tali ancora quelli che occorrono per escluder taluno da cotal società; tali da ultimo quelli che si chiedono per le pruove della legittimità, della legittimazione, e simili.

Non più dal padre dipende lo ammettere, o lo escluder dalla famiglia un individuo, non più dalla sua volontà e da quella insieme di sua moglie. Sono la *natura* e la *legge* che ne schiudono o negano l'adito. La legittimità, la qualità di figliuolo legittimo, torna lo stesso ch'esser membro della piccola *società* detta famiglia, e quindi di esser nel diritto di partecipar di tutt' i vantaggi di quella. Il padre, in sin che vive, ha soltanto l'assoluto governo del suo pecnniario patrimonio; ma del patrimonio più pregevole, dell' onor della famiglia, della legittimità, della qualità di socio familiare, egli non è per nulla il padrone assoluto da poter tutti gl' individui di quella rappresenta-

re ; nè sempre della sua stessa eredità può egli liberamente ed a sua posta disporre.

In quei due periodi ha il padre il poter *legislativo* , *giudiziario* , ed *esecutivo*; egli ha ancora il poter di vita , e di morte sopra i figliuoli e la moglie; la sua volontà è una legge , è sacra ; dispone della sua eredità da legislatore , *ut legassit super pecunia* , *tutelave rei suae* , *ita jus esto.*

Al presente , non più dal padre , ma dalla legge è nominato e creato l' erede , dalla legge il figliuolo vien dichiarato legittimo , dalla legge è fatto partecipe di tutto *l' attivo* e *passivo* della famiglia.

Quae vero non a patre, dice una legge di Roma, *sed a genere et civitate* , *a rerum natura tribuerentur* , *ea manere incolumia* (quantunque sia stato il padre privato della cittadinanza). Itaqne et fratres fratribus fore legitimos heredes et agnatorum tutelas et haereditates habituros : non enim haec patrem , sed *majores* ejus eis dedisse (1)

Basterebbe solamente l' avvertire , che per la qualità di *socio* di che è rivestito ogni individuo della famiglia , il giudicato su quella profferito appellasi di *qualità* , onde esser convinto del diritto che ha cia-

---

(1) *L. 3 D. de interdictis et relegatis.*

cuno de' soci d'intervenire in cotesto giudizio. Che se per gli effetti si voglia pur credere, che possa ciascuno esser *rappresentato* da colui che v'interviene, purtuttavia egli è manifesto di aver ciascuno la facoltà di farsi *presente*, in vece di figurare in quello per mezzo di un procuratore (1).

Domenico Capitelli.

---

(1) » In materia di filiazione p. e. allorchè un'individuo » reclama il suo stato, e si pretende nato dal tale e dalla sua » moglie legittima: è assai evidente che due persone, il marito » e la moglie, abbiano nella causa un interesse *diretto* e *prin-* » *cipale*.

» Dippiù, se vi sono, al tempo della lite figli viventi nati » dal precedente matrimonio di uno de' due coniugi, hanno essi » un interesse *nato* ed *attuale*, un interesse *presente* e reale di » non vedere nn altro intruso nella loro famiglia e divenire loro » fratello legittimo, esercitandone tutt'i dritti, e loro rapire un » dì, o a' loro figliuoli, parte de' dritti che si potranno ad essi » deferire.

» Bisogna dunque necessaiamente mettere anche questi in » causa; altrimenti la decisione che sarà profferita contro il pa- » dre o la madre non avrà, rispetto a'figliuoli, l' *autorità della*

» *cosa giudicata* - Eglino resterebbero sui loro piedi, dice d'Ar-
» gentrè, *per difendersi di nuovo* ».

L'autore medesimo allega più innanzi nel num. 218 la gran ragione di questa dottrina.

» A differenza, ei dice, delle sentenze ordinarie, il cui di-
» spositivo non si estende, nè può estendersi, se non se al pas-
» sato, le sentenze in materia di stato si estendono all'avve-
» nire, non altrimenti, che le disposizioni della legge. Esse non
» solo regolano ciò ch'è accaduto, ma anche quello che avver-
» rà; esse decidono anticipatamente le questioni future, la cui
» esistenza è incerta e contingente; ed ecco perchè nella lingua
» energica de' romani, non si chiamavano *judicia*, ma *praejudi-*
» *cia* » - *Toullier vol. 10 cap. VI. art. 1. Della presunzione che risulta dalla cosa giudicata.*

Ricorso della principessa di Luperano , del principino suo figlio , e del cavalier Caravita.

I mezzi di annullamento sono i seguenti.

1. La G. Corte con manifesto errore ha dichiarato inammessibile l'intervento della principessa di Luperano per non esservi quistione intorno alla sua qualità di legitima moglie nè intorno a qualche successione dalla quale le sorelle Muscettola la potessero escludere. Imperciocchè la donna , maritandosi , addiviene elemento della famiglia del marito , e come ognun'altro di quella ne acquista i dritti , finanche quello del casato. Conseguentemente ha facoltà di resistere a coloro che ingiustamente si fanno a pretenderli. L'errore dominante della G. Corte è per appunto questo; il credere che tutti i dritti di famiglia si restringano al solo dritto di succedere , il quale , non essendo ancora nato , non può dar l'adito alla opposizione di terzo e quindi alla intervenzione in causa. D'altra parte è testuale la disposizione di legge che concede alla moglie l'azione di nullità contro il matrimonio contratto posteriormente da suo marito con altra donna. La nullità abbraccia la esistenza non solo , ma ancora gli effetti del secondo matrimonio. Violazione della 1 *l. d. de ritu nuptiarum* , e dell'art. 188 dell'abolito codice.

2. Del medesimo conio è l'altro errore di aver

dichiarato privo d' interesse nato e presente il cavalier D. Francesco Caravita , nipote *ex sorore* del principe di Luperano D. Gio: Battista Muscettola , rispetto al quale ha la G. Corte aggiunto non valer l' interesse nato e presente in ordine ai dritti di famiglia o di casato ; poichè, allo stato, il principe suo padre è il *legittimo contraditto re*.

I dritti di famiglia appartengono a tutt' i componenti di quella ; il padre secondo le attuali nostre leggi più non rappresenta i figli di età maggiore. Ognuno di essi è di suo dritto ; ognuno ha ragioni tutte proprie in ordine alla famiglia ed al casato indipendentemente dal padre , oltre ai dritti di successione. Epperò ha ognuno di essi il dritto d' intervenire nel giudizio di stato ch' è inteso a fare ammettere nella società familiare un nuovo individuo che aspira a partecipare di tutt' i dritti di quella. D' onde manifestamente appare la fallacia del principio dalla G. C. assunto di essere il principe D. Giovanni Muscettola il solo legittimo contradittore. Violati gli art. 288, 312, e 411 ll. cc. e la *l.* 3 *d. de interdictis et relegatis.*

3. L' azione intentata dalle sorelle sedicenti Muscettola è scolpitamente un reclamo di stato. Dichiarano esse nel loro libello di volere annullati gl' istrumenti di gennaio e dicembre 1834 e restituita all' istrumento del 5 giugno 1817 tutta la primiera effica-

cia onde ritornare, ricuperandolo, a quello stato di legittimità che possedevano innanzi che i detti istrumenti del 1834 venissero stipulati.

Dunque è un errore di fatto il credere che la quistione di stato si fosse promossa dal principe, e che si dovesse questi sòltanto riputare il legittimo contradittore; specialmente perchè l'azione istituita era diretta a scuotere le stipulazioni intercedute con lui nel 1834. La nullità di codeste stipulazioni era chiesta come mezzo per ottenere il fine, il quale consisteva appunto nel ricupero della qualità di figliuole legittime, ch'esse credevano stabilita con l'istrumento del 5 giugno 1817, e perduta con quelli del 1834. Si è dunque snaturato il fatto e la indole dell'azione intentata.

4. L'aver avuto come esistente il matrimonio con la Carolina Schiavo ed in buona fede celebrato; l'aver definito che le attrici rispetto al loro padre sieno già da riputar legittime ed in possesso di tal qualità; l'aver ritenuto che la confessione di lui sia una pruova irrefragabile, egli è già un pregiudizio presentemente inferito a tutti i membri della famiglia Luperano. Difatti costoro a volerne dopo la morte del principe combattere la pertinenza hanno l'obbligo di far essi la pruova del contrario. Bene adunque hanno interesse nato e presente che tal dichiarazione non si faccia. Epperò

erroneamente si è dichiarato non aver gl' interventori un interesse nato e presente. Ciò ripugna al fatto, che la G. Corte ha mal definito; insiememente si è violato l'art. 538 di procedura civile.

Per questi ed altri mezzi da produrre chieggono l' annullamento della suddetta decisione, ed il rinvio per nuovo esame ad altra camera della G. Corte civile di Napoli con la condanna alle spese ed ai danni interessi.

Mezzi aggiunti.

1. La G. C. è caduta in una patente contraddizione. Mentre ha dichiarato essere solamente il principe il *legittimo contraddittore*, ha poi riservato alla famiglia Luperano il diritto di attaccar dopo la morte del principe la legittimità delle figliuole Muscettola. Questa è una riserva illusoria, ovvero ripugna al carattere dato al principe nel giudizio colle dette sue figliuole - Violazione dell' art. 544 n.° 7.° di proc. civ. e della l. 1. §. 5. D. *Quando appellandum sit.*

2. Nella decisione conformemente al libello delle attrici si è tenuto calcolo di una pretesa dichiarazione del principino fatta con una partita di Banco. Frattanto si è detto che nella causa il principino non abbia interesse nato e presente. Violato l' art. 544 n.° 7 di proced. civile.